

Servizi PCT Comunicazione - Dettaglio

- Polisweb

- [Consultazione](#)
- [Notifiche non recapitate](#)

- Documenti ricevuti

- [Comunicazioni civili](#)
- [Comunicazioni penali](#)
- [Storico comunicazioni](#)

- Messaggistica

- [Scrivi](#)
- [Ricevuti](#)
 - [Cestino](#)

- [Bozze](#)

- [Spediti](#)

- [Non classificati](#)

- Deposito atti

- [Redattore atti](#)

- Ricerca reginde

- [Ricerca per Cod. Fiscale](#)
- [Ricerca per Indirizzo PEC](#)
- [Ricerca per Nominativo](#)
- [Ricerca Ente](#)

- Altro

- [Logout](#)

Dati ricavati da Polisweb PCT

Parti:

- CARMINE + 1 CIMETTA nato/a il 19-07-1961 rappresentato/a da CARRINO LUCIANO (Attore Principale)
- VINCENZA ROMANO nato/a il 18-09-1971 rappresentato/a da CARRINO LUCIANO (Attore Secondario)
- DIREZIONE DIDATTICA STATALE XII CIRCOLO OBERDAN + 1 rappresentato/a da AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI . (Convenuto Principale)
- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA UNIVERSITA' E DELLA RICERCA rappresentato/a da AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI . (Convenuto Secondario)

Dati ricavati dal file ricevuto

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
 Numero: 33642/2012/CC
 ruolo:
 Spedito: 10/03/2015 14:45:27
 Ricevuto: 10/03/2015 15:01:38
 Mittente: 0630490096 - Tribunale Ordinario di Napoli
 Destinatario: ADS80030620639
 Contenuto: -----
 --
 Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
 Sezione: 06

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
 Numero di Ruolo generale: 33642/2012
 Giudice: ARIENZO MARIA LUISA
 Attore principale: CIMETTA CARMINE + 1
 Conv. principale: DIREZIONE DIDATTICA STATALE XII CIRCOLO OBERDAN + 1

Si da' atto che in data 10/03/2015 alle ore 14:11 il cancelliere FRED A MARGHERITA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica ads.na@mailcert.avvocaturastato.it della parte . AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 10/03/2015

11/03/2015-29229 A
 ADS(Napoli)
 scadenza 13/08/2015
 CT 3754/2011
 AVV. FERRI ALESSANDRO

11/03/2015-29229 A

ADS(Napoli)

Scadenza 13/08/2015

CT 3754/2011

Avv. FERRI ALESSANDRO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dr.ssa Maria Luisa Arienzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33642/2012 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

TRA

Cimetta Carmine e Romano Vincenza, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Cimetta Anna, rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Luciano Carrino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Gaetano Argento 2

APPELLANTI

E

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonché per la Direzione Didattica Statale XII Circolo "Oberdan", in persona del legale rapp.te p.t., entrambi rapp.ti e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, alla via A. Diaz 11 domiciliario

APPELLATI

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 30.9.2014

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Cimetta Carmine e Romano

1523
2015



Vincenza, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Cimetta Anna, convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonché la Direzione Didattica Statale XII Circolo "Oberdan" affinché, previa dichiarazione della loro responsabilità nella causazione di un sinistro verificatosi alla minore durante l'orario scolastico, i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dal minore, oltre interessi, con vittoria di spese.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti, entrambi rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, i quali eccepivano l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.

Espletata prova testimoniale, con sentenza n. 11914/12, depositata l'11.4.2012, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda, non ritenendo provato il fatto storico asseritamente produttivo del danno lamentato.

Avverso la citata sentenza hanno proposto appello gli originari attori, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già articolate in primo grado, in riforma della statuizione gravata.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 30.9.2014, sulle conclusioni in epigrafe, la causa veniva riservata in decisione con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata, sia pure in forza di una motivazione difforme da quella seguita dal giudice *a quo*.

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il titolo





della responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, per il rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra i dipendenti e l'ente, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente. Il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo, specificatamente assunto dall'autore del danno, di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.

Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato può scegliere, allora, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue (Cass. n. 16947 del 2003; più recentemente Cass. Civ. 3680/2011).

Nella specie gli attori nella qualità hanno invocato a fondamento della loro domanda, come evincibile dalla lettura dell'atto di citazione, ove si lamenta l'omissione della necessaria diligenza e cautela da parte del personale scolastico, l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.

Tanto premesso in linea di principio, la sentenza impugnata incorre certamente nella censurata violazione del principio di cui all'art. 2967 c.c., laddove ritiene non provato, nella sua storicità, l'accadimento dedotto dagli attori, nonostante esso non fosse stato in sé contestato dall'amministrazione convenuta, la quale, sin dalle difese spiegate in primo grado, si era limitata ad eccepirne la non imputabilità al personale scolastico, rientrando il sinistro nel novero dei fatti accidentali, non prevedibili ed evitabili con l'uso della normale diligenza.

E, tuttavia, pur riformando, *in parte qua*, la motivazione del primo giudice e ritenendo, per l'effetto, dimostrata la verifica





dell'incidente come allegato nella prospettazione attorea, secondo cui la minore durante l'orario di lezione inciampava sul sostegno della lavagna e rovinava a terra, non si rinviene, già sul piano della esposizione delle modalità del fatto e, ancor di più, alla luce delle risultanze istruttorie (orali e documentali) acquisite, alcuna specifica condotta, commissiva od omissiva, in ipotesi ascrivibile al personale scolastico, con la quale porre in eziologica connessione la verifica del sinistro *de quo*.

A voler prestare credibilità alle dichiarazioni *de relato* fornite dall'unica teste escussa, la quale non assisteva personalmente alla caduta, risulta, infatti, la presenza, al momento del fatto, dell'insegnante e l'immediato soccorso prestato alla minore da quest'ultima, che veniva vista dalla teste intenta a toglierle il calzino.

Né rileva l'eventualità- del resto nemmeno allegata e provata- che, nel preciso momento del sinistro, l'insegnante non si trovasse in immediata prossimità dell'alunna, poiché non è ordinariamente esigibile che il personale scolastico monitori ogni singolo spostamento o movimento durante l'orario scolastico, potendo piuttosto fare affidamento su un margine di auto-responsabilità degli allievi assegnati, e ciò quanto maggiore è l'età di questi ultimi e, con essa, il livello medio di maturità che può lecitamente attendersi dai loro comportamenti (nella specie si trattava non di alunni di piccolissima età, bensì di una minore di anni 8). In sintesi difetta, a parere del Tribunale, nell'ambito della fattispecie di responsabilità contrattuale, la prova di un inadempimento imputabile al personale scolastico, per una sua eventuale *culpa in vigilando*, dal cui accertamento far conseguire il preteso obbligo risarcitorio.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Tale





liquidazione si ispira ai valori medi, ridotti della metà in considerazione dell'attività processuale e difensiva effettivamente espletata nonché della natura e complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Cimetta Carmine e Romano Vincenza, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Cimetta Anna nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Direzione Didattica Statale XII Circolo "Oberdan", così provvede:

- a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Napoli, in data 13/2/2015

Il Giudice

Dr.ssa Maria Luisa Arienzo

